



# Legge annuale per il mercato e la concorrenza

## A.C. 3012 e abb.-A

Dossier n° 298/5 - Elementi per l'esame in Assemblea  
18 settembre 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3012 e abb.-A
Titolo:	Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Iniziativa:	Governativa
Date:	
approvazione in Commissione:	17 settembre 2015

## Contenuto

### Finalità

L'A.C. 3012, di iniziativa governativa, è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'[articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#) con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Al riguardo il Governo specifica di aver dato attuazione, almeno parziale, alla **Segnalazione** dell'Autorità **del luglio 2014**, che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli **ambiti di mercato** ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.

L'A.C. 3012 interviene infatti in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

### Assicurazioni e fondi pensione

Il **Capo II** del disegno di legge reca norme in materia di **assicurazioni** e fondi pensioni. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell'AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.

Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell'**obbligo a contrarre** (in materia di **RC Auto**): se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, **risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese** di assicurazione **non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (articolo 2)**. Nel corso dell'esame parlamentare è stata **elevata la sanzione** prevista in caso di rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre.

Sono previsti specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto. Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più **condizioni** determinate dalla legge, ha diritto ad uno **sconto del prezzo** della polizza che **non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS** entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. La **percentuale di sconto è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità**. Tali condizioni riguardano: l'ispezione del veicolo; l'installazione della scatola nera; l'installazione di un meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente. E' prevista una **ulteriore ipotesi di sconto significativo** sul prezzo della polizza nel caso in cui l'assicurato contragga **più polizze** sottoscrivendo una **clausola di guida esclusiva**.

Nel corso dell'**esame parlamentare** sono state **soppresse** le ulteriori condizioni riguardanti la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. Resta ferma per l'assicurato la

facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, le quali devono fornire documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni.

Con le modifiche apportate in **sede referente** i **costi** di installazione **delle scatole nere** sono stati posti a **carico dell'impresa di assicurazione**, mentre nel testo originario erano a carico dell'assicurato (**articolo 3**). Nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano **piena prova** nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantita **l'interoperabilità** e la **portabilità** delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa; si prevede l'emanazione di norme volte a garantire lo *standard* tecnologico per la gestione dei dati delle scatole nere e per la loro interoperabilità. In caso di violazione, da parte delle compagnie, delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla *privacy*. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (**articolo 8**).

Nel caso di clausola *bonus-malus*, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (**articolo 4**). Nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la **parità di trattamento** a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che le **certificazioni dello stato di famiglia** rilasciate per ottenere la stessa classe di merito del familiare convivente sono **esenti dall'imposta di bollo**. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera (**articolo 5**).

Sono introdotte norme volte a contrastare la prassi dei cd. testimoni di comodo: **è stata soppressa** l'originaria disposizione che prevedeva che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine della denuncia di sinistro. Si prevede, invece, che **l'identificazione di eventuali testimoni** sul luogo di accadimento dell'incidente **deve risultare dalla richiesta di risarcimento** presentata all'impresa di assicurazione, **dall'invito alla stipula della negoziazione assistita**, ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, **mediante raccomandata con avviso di ricevimento** (**articolo 6**).

Il **nuovo articolo 6-bis** affida all'IVASS il compito di procedere ad una **verifica trimestrale sui sinistri** inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento; l'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze. Si affida altresì all'IVASS il compito di definire una **percentuale di sconto minima**, in favore di **contraenti** che risiedono nelle **regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni**, a condizione **che abbiano installato meccanismi elettronici** che registrano l'attività del veicolo (cd. "scatola nera"). La percentuale di sconto minima deve essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media dei soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale.

È ribadita la necessità che il Governo emani **tabelle** nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le **macrolesioni** e le **microlesioni**. **Le Commissioni** hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L'ammontare complessivo riconosciuto è **esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale** conseguente a lesioni fisiche. In sede referente è stato previsto che, con riferimento alla **tabella delle macrolesioni**, al fine di considerare la componente del **danno morale** da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento ed è limitata al solo danno biologico. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei **criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità**. È chiarito che il **danno alla persona per lesioni di lieve entità** può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo **escluse le diagnosi di tipo visivo** (ad eccezione che per le **cicatrici**, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione: emendamento approvato dalle Commissioni) (**articolo 7**).

Per contrastare le **frodi assicurative** sono estesi i casi nei quali **le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento**, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode **si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato** dell'IVASS; **dalle scatole nere** (e meccanismi equivalenti); **dalla perizia**, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (**articolo 9**).

In caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della **fattura (articolo 10)**.

Il **principio della durata annuale del contratto RC auto** e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la **polizza accessoria** sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (**articolo 11**).

Le **polizze per assicurazione professionale**, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (**articolo 12**).

Sono **elevati i massimali minimi di garanzia per** i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui **autobus** e filoveicoli), che non devono essere inferiori a **15 milioni di euro per sinistro**, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario.

Con riferimento al sistema del **risarcimento diretto**, si prevede che l'IVASS, **entro diciotto mesi** dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla **revisione del criterio** in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

L'**archivio informatico integrato** dell'IVASS sarà **connesso anche con il casellario giudiziale** istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata dalle Commissioni, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L'archivio potrà essere **consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio**, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (**articolo 13**).

L'**articolo 14** attribuisce all'IVASS i **poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni** introdotte dal provvedimento in esame, **con speciale riguardo a quelle relative a:** la **riduzione dei premi** dei contratti di assicurazione, l'**evoluzione dei costi** per il risarcimento dei sinistri (introdotto in sede referente); il rispetto degli **obblighi di pubblicità e di comunicazione** in fase di offerta contrattuale.

L'**articolo 15** contiene disposizioni concernenti i **fondi pensione**. Nel corso dell'esame in sede referente è stata soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita di **raccogliere sottoscrizioni** anche tra i lavoratori appartenenti a **categorie professionali diverse** da quella di riferimento. Sono abbreviati i termini per l'**anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche**, che sono erogabili in caso di inoccupazione **superiore a 24 mesi** (in luogo degli attuali 48) e con un **anticipo massimo di 5 anni** rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso dell'esame parlamentare l'anticipo massimo è stato riportato da 10 a 5 anni, come attualmente previsto dalla legislazione vigente, affidando ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari la possibilità di innalzare il menzionato anticipo fino a un massimo di 10 anni.

In merito al **regime fiscale dei riscatti** si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia **nelle forme collettive** che **in quelle individuali**; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del **23 per cento**.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata **soppressa la disposizione**, originariamente introdotta dal DDL, che svincola il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del **T.F.R.** maturando, nonché dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, dai limiti e dalle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. In sede referente è stata infine introdotta una norma che affida al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la convocazione di **tavolo di consultazione** per ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari.

## Comunicazioni

Con riguardo al **settore delle comunicazioni** si prevede (**articolo 16**) che nei contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche:

- le spese e gli altri oneri di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all'Agcom;
- le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione;
- nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale (ovvero il "costo di uscita", secondo la nuova formulazione delle Commissioni) sia equa e proporzionata al valore del contratto;
- i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

Viene inoltre istituito (**articolo 16-bis**) il **Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione**, ponendo in capo al Ministero dello sviluppo economico il compito di **individuare e iscrivere nel citato registro i soggetti citati**.

Si prevede l'utilizzo del **Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID)**, per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, *upgrade* di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (**articolo 17**).

Con riferimento ai **pagamenti digitali**, si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli (**articolo 17-bis**).

Si prevede infine (**articolo 17-ter**), che sia aggiornato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, il Regolamento recante istituzione e gestione del **registro pubblico degli abbonati** che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere - che attualmente disciplina **il solo uso della numerazione telefonica** degli abbonati con finalità commerciali - anche alle **ipotesi di impiego della posta cartacea** alle medesime finalità.

Si stabilisce, con riferimento alla **tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche**, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore (**articolo 17-quater**).

## Distribuzione cinematografica

Con riguardo al settore cinematografico, è attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di **fenomeni distorsivi della concorrenza**, nelle modalità previste dalla disciplina generale in materia, ove sul mercato di riferimento un **unico soggetto**, ivi comprese le agenzie territoriali, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, **detenga**, direttamente o indirettamente, **una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica**, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici. Si prevede inoltre che l'AGCM rediga una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica (**art. 16-ter**).

## Servizi postali

Con riguardo ai **servizi postali** è soppressa, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada (**articolo 18**).

## Energia

Con riferimento al settore energetico **si elimina, a partire dal 2018, il regime di "maggior tutela"** che opera transitoriamente **nei settori del gas e dell'energia elettrica**. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas e dell'energia elettrica delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (articoli da 19 a 21, nel testo originario del disegno di legge). Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena

liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono essere attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati *retail*. Le disposizioni in materia sono ora contenute negli **articoli da 19 a 19-octies** (gli articoli 20 e 21 sono stati soppressi).

Con specifico riguardo alla **distribuzione dei carburanti**, il testo originario del decreto (**articolo 22**) eliminava una barriera all'entrata per l'installazione di **nuovi impianti di distribuzione di carburanti**, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l'esame parlamentare l'articolo è stato sostituito, e il nuovo testo non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MiSE, di concerto con il MIT (sentite l'Autorità Antitrust e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea). Sempre nel corso dei lavori parlamentari, è stato inserito un articolo aggiuntivo in tema di **razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti**, che prevede numerose innovazioni riguardanti i seguenti aspetti:

- la verifica della **compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale**. Contestualmente all'iscrizione all'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione attestante che l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità (definite dalla normativa regionale e dalla norma in esame ai commi 12 e 13, che riguardano, rispettivamente, gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati). Nel caso in cui l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare può impegnarsi all'adeguamento, da completare entro un anno. Se invece non si impegna all'adeguamento, deve cessare l'attività di vendita entro 9 mesi e procedere allo smantellamento. La norma dettaglia inoltre le procedure e le sanzioni da porre in essere nei casi in cui l'impianto sia incompatibile ma il titolare non cessi l'attività di vendita, nei casi di mancato invio della dichiarazione e nei casi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile;
- l'**autorizzazione all'installazione di nuovi impianti**;
- le **procedure di dismissione degli impianti** che chiuderanno entro tre anni. In tali casi, sono previste procedure **semplificate** di dismissione, che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali. La rimozione delle strutture interrato dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell'area.

## Ambiente

L'**articolo 22-ter**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, modifica in più punti la disciplina relativa alle modalità da seguire, da parte dei produttori di imballaggi, per il riconoscimento del sistema autonomo alternativo all'adesione al CONAI (CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI) o a uno dei c.d. Consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio.

In particolare, viene **sospeso l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI a seguito del riconoscimento** del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema (lettere a) e b) del comma 1). La normativa attualmente vigente prevede invece che l'obbligo continui a valere sino all'effettivo accertamento del funzionamento del "sistema autonomo".

Si provvede, inoltre, ad **escludere il CONAI dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi affidando le relative competenze all'ISPRA** (lettera c) del comma 1).

## Servizi bancari

L'**articolo 23** pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'**accesso** ai propri **servizi di assistenza ai clienti**, anche tramite chiamate da telefono **mobile**, avvenga a **costi telefonici** non superiori rispetto alla **tariffazione ordinaria urbana**. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una **sanzione amministrativa** pari a **10.000 euro** inflitta dall'Autorità di vigilanza, nonché un **indennizzo** non inferiore a **100 euro** a favore dei clienti.

L'**articolo 24** prevede, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano **individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela**, per assicurare la **confrontabilità delle spese** addebitate a **chiunque** dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un **apposito sito internet**.

L'**articolo 25** estende a **tutte le polizze assicurative connesse o accessorie all'erogazione di mutui** ovvero di credito al consumo l'**obbligo**, in capo all'intermediario o alla banca che eroga il credito, di

presentare al cliente **almeno due preventivi** di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari che erogano un finanziamento sono tenuti ad **informare il richiedente se la concessione del finanziamento stesso è subordinata o meno alla stipula di una polizza**, oltre che sulla possibilità di reperire sul mercato la polizza assicurativa richiesta. Sono previsti specifici **obblighi informativi** sulle eventuali **provvidioni**.

## Servizi professionali

Con riguardo ai **servizi professionali**:

- nelle **società tra avvocati** viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l'iscrizione all'albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto; il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposita sezione dell'albo degli avvocati. E', inoltre, stabilito: che in tale sezione dell'albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa; che l'amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni; che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell'incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; che la sospensione o radiazione dall'albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società (è, quindi, escluso che l'avvocato sospeso dall'albo possa restare all'interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale) (**articolo 26**).
- in relazione alla **professione notarile** si modificano i criteri che determinano **il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale** (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000). Con ulteriori misure: si consente al notaio di **ampliare il proprio bacino di utenza territoriale**; si prevede una particolare disciplina sugli obblighi di **deposito su conto corrente dedicato** di particolare categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato insuscettibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI (tributi per cui il notaio è sostituito d'imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori); sono determinati i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria - anziché facoltativa - la ricusazione da parte del notaio del proprio ministero, ove le parti non depositino antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio, oppure di testamenti; si prevedono infine **ispezioni a campione** sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio (**articolo 27**).
- è stata **soppressa** nel corso dell'esame parlamentare la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine box, locali commerciali), volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro (**articolo 28**).
- con un **articolo introdotto nel corso dell'esame** parlamentare, sono riformulati gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di **procedure ereditarie**. In particolare, l'articolo 52 precisa i contenuti del **registro delle successioni** affidandone la tenuta e la conservazione (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. Nel registro le inserzioni previste dalla legge sono fatte d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Le modalità e le regole tecniche per la tenuta e la disciplina del registro sono determinate con apposito regolamento del Ministro della giustizia; un decreto di natura non regolamentare determina i diritti di copia, consultazione e ricerca degli atti. Ai sensi dell'articolo 53, il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio. il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati. Viene quindi abrogato l'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile (**articolo 28-bis**).
- è modificata la disciplina della **società a responsabilità limitata (S.r.l.) semplificata**, al fine di consentirne la costituzione anche mediante **scrittura privata**, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. In tal caso, gli amministratori devono depositarlo entro venti giorni per l'iscrizione al registro delle imprese; agli adempimenti in tema di normativa anticicliaggio relativi agli atti di iscrizione di tali s.r.l. provvede il conservatore del registro delle imprese competente per territorio (**articolo 29**);
- sono individuate alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto

- pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli *standard*;
- l'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti, che devono a tal fine accreditarsi presso le Camere di commercio (**articolo 30**);
  - con una disposizione di **interpretazione autentica** si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 ([legge n. 183 del 2011](#)) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza (**articolo 31**).
  - un **nuovo articolo** introdotto nel d.d.l. concorrenza (**articolo 31-bis**) modifica l'[art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012](#), in tema di **compenso per le prestazioni professionali**. La disposizione impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

## Sanità

Con riguardo al **settore della distribuzione farmaceutica** si consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società (**articolo 32**).

**Nel corso dell'esame parlamentare** sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione, e viene sancita l'incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari di farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad **eccezione dell'attività di intermediazione del farmaco**.

Il **nuovo articolo 32-bis**, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

## Trasporti

Si prevede l'**obbligo** per i concessionari ed i gestori di **servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo** di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle **modalità per accedere alla carta dei servizi** consentendo loro di prendere cognizione delle **ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi**.

Si introduce inoltre l'obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio **durante o immediatamente dopo** la conclusione del viaggio e **mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio** e si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto (**articolo 32-ter**).

Si prevede inoltre che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono **effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente** (**articolo 32-quater**).